DOMANDA DI ISCRIZIONE

(La domanda di iscrizione, tra le altre declaratorie, deve riportare la seguente dichiarazione da parte del richiedente:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DICHIARA

- essere pienamente consapevole della clausola, contenuta nelle ultime ordinanze del Ministero dell’Istruzione, che indicono la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato per l’anno relativo, che stabilisce che, *“ai sensi dell’articolo 1 septies comma 2 della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d’esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021”*.

- di sollevare, come in effetti esonera, da ogni e qualsiasi responsabilità l’ordine territoriale dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante da provvedimenti autoritativi, che dovessero intervenire nelle more della maturazione del tirocinio – praticantato di diciotto mesi e che dovessero impedire a qualsiasi titolo l’ammissione agli esami di Stato, in alcun modo e/o titolo e/o ragione imputabili all’attività dell’ordine territoriale.

DELIBERA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

NN – Punto all’O.d.G. – iscrizione nel registro dei praticanti del sig.

Il Consiglio esamina la richiesta relativa all’iscrizione all’Albo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presentata dal sig. \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La richiesta si compone dei seguenti documenti: domanda di iscrizione in originale, autocertificazione sostitutiva del diploma di istruzione tecnica / diploma di perito industriale capotecnico etc., ricevuta di versamento della somma di € \_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Consiglio

dopo aver analizzato la documentazione del richiedente

Considerato

- che ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in data 28 maggio, l’iscrizione all’albo professionale dei periti industriali è consentita solo con il possesso del titolo di laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all’albo con i titoli di studio indicati nel presente preambolo e fino al 28 maggio 2021.

- che l’art. 1 *septies* comma 2 Legge n. 89, stabilisce che: *“Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.*

*Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».*

- che sulla scorta di quanto è indicato nella uscente ordinanza ministeriale, recante le modalità di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il termine del 28 maggio 2021 è indicato quale termine di scadenza per accedere agli esami di Stato per i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge previgente (Legge 2 febbraio 1990, n. 17) all’entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89.

- che, al fine di maturare tali periodi, a norma dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 è necessario che il candidato, in possesso del titolo di studio previsto dalla legge, si iscriva preventivamente nel registro dei praticanti custodito dall’albo professionale. Sulla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti provvede con delibera il Consiglio Direttivo dell’ordine di riferimento.

Visto

- che il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all’articolo 45 disciplina il procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate, a norma del quale il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda (comma 2), alla scadenza del quale vale il silenzio assenso (comma 5).

- che, nel caso specifico, la Legge 17/90 citata prevede che per essere ammessi agli esami di Stato, sia necessario maturare un ulteriore periodo di praticantato della durata di 18 mesi, svolto nella forma “propria” ovvero presso uno studio professionale oppure in quella cd. “equivalente” di attività tecnica subordinata o periodi di formazione professionale o di studio presso scuole dirette a fini speciali.

- che i praticanti, che risultassero iscritti con atto deliberativo dell’ordine territoriale entro la data suddetta, nella quale venga a scadenza il periodo transitorio quinquennale, non riuscirebbero a maturare il requisito del praticantato della durata di 18 mesi previsto dalla Legge 17/1990 previgente.

Tenuto conto

- che la volontà espressa dal Legislatore resta quella di proteggere l’affidamento del privato, il quale abbia avviato in buona fede la relativa attività di praticantato in ragione della delibera di iscrizione nel registro professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta, senza violare né la parità di condizioni dei candidati e dall’altro il diritto di difesa dell’amministrazione.

- che con il provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti da parte dell’ente pubblico / ordine professionale, si consolida in capo all’interessato il diritto a conseguire l’ulteriore requisito del praticantato, onde poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale, in quanto ingenera l’affidamento legittimo del candidato di poter maturare il periodo ulteriore previsto dalla legge previgente, collocandosi esso stesso nella sfera dei “diritti quesiti” in ossequio al principio di certezza del diritto.

- che l’amministrazione pubblica / ordine territoriale ha l’obbligo di garantire la conservazione dell’efficacia della delibera di iscrizione nel registro dei praticanti adottata, al fine di non pregiudicare in via definitiva ed irrimediabile il diritto soggettivo sotteso all’interesse legittimo, che il provvedimento di iscrizione dell’ordine professionale persegue e salvaguardia.

Ritenuto

- che la Direttiva sul Praticantato (approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017), notificata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e al Ministero della Giustizia in data 6 luglio 2018 (nota prot. n. 2066/GG/ff) e, recepita senza obiezione delle Autorità competenti in indirizzo, applicata, dal trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione, all’art 6 commi 2 e 3 è testualmente previsto che:

*“Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall’ordinamento, sarà possibile chiedere l’iscrizione nel Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n. 88/2010)”.*

Preso atto

- che con la clausola di salvaguardia *“conservano efficacia tutti i provvedimenti degli ordini territoriali”*, contenuta al comma 2 dell’art.1 septies L. n. 89/16, è garantita l’efficacia dei provvedimenti di iscrizione nel registro dei praticanti deliberati entro il termine di scadenza del periodo transitorio quinquennale (ossia entro il 28 maggio 2021) da parte degli ordini territoriali e, per l’effetto, tale garanzia può essere assicurata esclusivamente consentendo al candidato praticante di maturare il tirocinio di 18 mesi previsti dalla legge professionale nei tempi ivi previsti.

- che, in caso contrario, il praticante non potrebbe ottenere il bene della vita auspicato all’esito della maturazione del requisito, ossia l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale.

Tanto premesso, visto e considerato

Il Consiglio, dopo aver analizzato la pratica in ogni sua forma, all’unanimità, con

DELIBERA n° \_\_\_\_/20\_\_\_

procede all’iscrizione al n° \_\_\_\_ del Registro dei Praticanti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella specializzazione in \_\_\_\_\_\_ del sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con espressa ed ampia salvezza e malleva di ogni diritto ed interesse, di cui l’ordine territoriale è titolare e portatore, rispetto a diversa determinazione o provvedimento, non imputabile all’ordine territoriale, che, nelle more dell’efficacia della deliberazione, dovesse intervenire per modificarne e/o eliminarne gli effetti da parte della legge o con provvedimento del Ministero dell’istruzione o da altra Autorità competente a vigilare *ex lege in subiecta materia*, con particolare riferimento alla maturazione del tirocinio/praticantato di diciotto mesi, ai fini dell’ammissione del candidato agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale*.*